



COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

Ordinanza n.01 del 03.01.2021

Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 per il giorno 04 gennaio 2021.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n.172 contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

Preso atto che il numero di positivi al Covid-19, accertati in ambito locale, sulla base dei dati forniti dall'ASP di Crotone, risulta in netto aumento;

Ravvisato ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso delle settimane precedenti attraverso l'attuazione dei succitati provvedimenti Nazionali e Regionali, si registra negli ultimi giorni, a livello locale, un graduale e continuo aumento dei contagi nonché con conseguente stato di incertezza e di allarmismo diffuso tra la popolazione locale ;

Ritenuto necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, disporre ulteriori restrizioni sul territorio comunale;

Raccomandato il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Sentito il delegato del Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid-19 della Regione Calabria;

Sentita la Prefettura – UTG di Crotone;

Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19 nell'ambito del territorio comunale, **per il giorno 04 gennaio 2021**, l'adozione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
3. è vietata la circolazione all'interno del territorio comunale, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
5. è disposta, su tutto il territorio comunale, la chiusura al pubblico con conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree attrezzate per i giochi dei bambini;
6. è consentita lo svolgimento di attività motoria all'aria aperta in prossimità della propria abitazione, ed attività sportiva solo all'aperto in forma individuale;
7. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e

fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, circoli privati, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ed è vietato l'utilizzo delle slot-machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

8. è disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatta eccezione per gli uffici Demografici e di Polizia mortuaria, fermo restando l'uso di DPI e mantenimento della distanza di almeno un metro dall'operatore ricevente, anch'esso dotato degli strumenti di protezione individuale;
9. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 23 del D.P.C.M. del 03 dicembre 2020;
10. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Sono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), fatta eccezione per la ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto fino alle ore 22:00;
E' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le attività di confezionamento e trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto;
E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 3 Dicembre 2020.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al Presidente f.f. della Regione Calabria
 - Al Sig. Prefetto di Crotone;
 - Al Sig. Questore di Crotone;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina;
 - Al Comando di Polizia Locale Sede;
 - Ai Responsabili dei Settori del Comune di Cirò Marina

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Calabria – Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Dalla Residenza comunale, 03.01.2021



Il Sindaco
Dott. Sergio Ferrari